

# REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

## Scheda n° 11

### DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO:

### DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEGLI ORGANI CONSILIARI

### FONTI NORMATIVE:

(Indicare le fonti sull'attività istituzionale cui è collegato il trattamento)

1. Costituzione, articoli 123 e seguenti;
2. Statuto regionale.

### ALTRE FONTI ISTITUTIVE:

(es: delibere, decreti, altro.)

Regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana approvato nella seduta 30 marzo 1973 e successive modifiche ed integrazioni.

### FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

(Indicare le rilevanti finalità esplicitate dal D.Lgs 196/2003 ed il relativo specifico riferimento)

Art. 65 d. lgs. 196/2003 "Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi".

(Trattamento finalizzato all'applicazione della disciplina in materia di documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio).

### TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI:

Dati idonei a rivelare:

Origine razziale ed etnica

Convinzioni religiose  filosofiche  d'altro genere

Opinioni politiche

Adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale

Stato di salute: attuale  pregresso  anamnesi familiare

anche relativo a

familiari

dell'interessato

Vita sessuale

Dati giudiziari

### MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:

informatizzato

manuale

## TIPOLOGIA DELLE OPERAZIONI ESEGUITE:

### *Operazioni standard*

#### **Raccolta:**

- raccolta diretta presso l'interessato
- acquisizione da altri soggetti esterni

**Registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione, distruzione.**

### *Operazioni particolari:*

#### **Interconnessione, raffronti di dati con altri trattamenti o archivi**

- dello stesso titolare   
(specificare quali e indicarne i motivi:.....)
- di altro titolare   
(specificare quali, indicarne i motivi e la base normativa:.....)

**Comunicazione**

*specificare a quali soggetti e indicare l'eventuale base normativa:*

Il Regolamento del Consiglio individua le categorie dei soggetti destinatari, quali Giunta, Gruppi consiliari, ecc.

Base normativa : Regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana approvato nella seduta 30 marzo 1973 e successive modifiche ed integrazioni).

**Diffusione**

*(specificare la base normativa)*

Base normativa: Pubblicazione degli atti consiliari nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana per intero, per estratto o per estremi in relazione al contenuto dell'atto, sulla base della legge regionale 15 marzo 1996 n. 18 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti" e Regolamento interno del Consiglio regionale della Toscana (approvato nella seduta 30 marzo 1973 e successive modifiche ed integrazioni), nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'art. 65, comma 5 e dall'art. 22, comma 8 del d.lgs. 196/2003.

## **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO:**

### **1. Attività del Consiglio**

Di ogni seduta del Consiglio viene redatto il processo verbale e il resoconto integrale, che possono contenere dati sensibili e giudiziari.

I processi verbali e i resoconti vengono pubblicati, raccolti in volumi e conservati presso la sede del Consiglio.

Trasmissione dei resoconti integrali ai Consiglieri regionali ed eventuale diffusione tramite reti informatiche e telematiche, nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65,

comma 5 d.lgs. 196/2003 e dall'articolo 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute degli interessati.

## **2. Attività delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o di indagine**

Delle sedute delle Commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta o di indagine viene redatto un processo verbale e/o un resoconto integrale/sommario, che possono contenere dati sensibili e giudiziari.

Nello svolgimento della attività la Commissione di inchiesta o di indagine ha facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti nonché l'esibizione di atti e documenti all'Amministrazione regionale, agli enti e aziende da essa dipendenti o sulle materie di competenza regionale o che comunque interessino la Regione.

I processi verbali e i resoconti integrali/sommari delle sedute, le conclusioni, le informazioni, le notizie e i documenti, acquisiti da parte delle Commissioni, sono trasmesse - direttamente o tramite l'inserimento in una relazione conclusiva - all'Organo consiliare competente che ne cura la distribuzione a tutti i Consiglieri ed ai soggetti esterni interessati per materia.

Possono essere disposte registrazioni su supporti audio - visivi dei lavori del Consiglio, finalizzate alla trasmissione dell'attività del Consiglio stesso o di altre attività riconducibili alle sue funzioni istituzionali; tali registrazioni possono essere irradiate tramite reti informatiche, telematiche e con emissioni televisive e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5 d.lgs. 196/2003 e dall'articolo 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute degli interessati.

## **3. Atti consiliari**

Più in generale, dati sensibili e giudiziari possono essere contenuti in tutti gli atti consiliari, anche in quelli che non sono soggetti al regime della resocontazione e verbalizzazione. Il trattamento degli eventuali dati sensibili e giudiziari contenuti in tali atti è regolato dal regime proprio degli atti stessi.

Per gli atti in questione vale il principio della pubblicità codificato dal Regolamento interno del Consiglio, pubblicità che si spinge non solo alla loro comunicazione ai soggetti titolati (in base alla tipologia del singolo atto), ma che prevede anche un'ampia diffusione, secondo sistemi tradizionali (diffusione cartacea, giornalistica, ecc.) e attraverso la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale e la collocazione in banche dati informatiche, accessibili in Internet e nel rispetto dello specifico quadro di garanzie previsto dall'articolo 65, comma 5 d. lgs. 196/2003 e dall'articolo 22, comma 8, del medesimo decreto per quanto riguarda la diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute degli interessati.

Si rinvia anche a quanto specificato nell'apposita scheda n. 8 relativa alla "Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo".

### **FLUSSO INFORMATIVO:**

- Ricezione di documenti esterni/produzione di atti interni, protocollazione, classificazione e fascicolazione, secondo le norme previste dal protocollo informatico, della documentazione inerente l'attività istituzionale degli Organi del Consiglio regionale.
- Assegnazione al servizio/struttura competente.

- Impostazione di fascicoli cartacei concernenti il trattamento.
- Trattamento dei dati con modalità informatizzate.
- Deregistrazione (svolta da struttura esterna) degli interventi orali svolti per la trattazione degli atti in oggetto.
- Trasmissione del materiale alla tipografia incaricata della stampa dei fascicoli e dei volumi.
- Per gli atti consiliari trasmissione ai soggetti titolati e al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
- Per tutta la durata del procedimento la documentazione viene custodita in locali ad accesso controllato a cura del Responsabile del procedimento (archivio corrente).
- Il personale di segreteria dei gruppi consiliari e delle strutture speciali di supporto ai componenti dell'Ufficio di Presidenza e al Portavoce dell'opposizione possono venire a conoscenza di tale documentazione nella loro attività di supporto ai relativi consiglieri.
- Terminato il procedimento e quando la documentazione non è ritenuta utile alle normali attività d'ufficio viene versata - con atto formale - all'archivio (archivio di deposito) che provvede allo scarto - scaduti i termini di legge della conservazione obbligatoria -, all'ordinamento, all'inventariazione ed alla conservazione permanente dei documenti (archivio storico).
- Gli archivi di deposito e storico, sono conservati secondo le disposizioni di del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137" e del d.p.r. 30 settembre 1963 n. 1409 "Norme relative all'ordinamento e al personale degli archivi di stato secondo le disposizioni delle leggi vigenti".